

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Schema di decreto del Ministro della giustizia recante regolamento sulle modalità di
elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi a norma dell'art. 28
della legge 31 dicembre 2012, n. 247**

Il parere del Consiglio nazionale forense
(Roma, 7 agosto 2014)



Consiglio nazionale forense

Il Consiglio nazionale forense, riunito nella seduta amministrativa del 7 agosto 2014

- vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* e, in particolare, l'art. 28, comma 2, ove è previsto che *"I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite"*;
- visto in particolare, l'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ove è previsto che *"All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF)"*;
- visto lo schema di decreto del Ministro della giustizia recante regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi a norma dell'art. 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 pervenuto a questo Consiglio in data 21 luglio 2014;
- viste le osservazioni che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono pervenute da:
 - a) i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria C.V., Terni, Vicenza, Montepulciano, Cuneo, Sala Consilina, Livorno, Como, Monza, Macerata, La Spezia, Nola, Lucca, Trento, Crema, Napoli, Bari, Brescia, Rossano, Roma, Genova, Messina, Voghera, Ragusa, Busto Arsizio, Frosinone, Firenze, Ancona, Udine, Brindisi, Tempio Pausania;
 - b) l'Organismo unitario dell'avvocatura (OUA);
 - c) l'Unione regionale Campania
 - d) l'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA), l'Associazione nazionale forense (ANF)
 - e) i comitati pari opportunità (Cpo) costituiti presso gli ordini di: Siena, Ancona, Cagliari.
- considerato che attraverso le osservazioni pervenute sono state formulate alcune ipotesi di modifica allo schema ricevuto dal Ministero della giustizia, un riepilogo delle quali è allegato al presente parere e ne costituisce parte integrante;
- sentito il Relatore, Cons. Avv. Giuseppe Picchioni, coordinatore del Gruppo di lavoro in materia di elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini circondariali forensi appositamente costituito dal CNF;

OSSERVA IN VIA GENERALE

1. Questo Consiglio ritiene di condividere le scelte di fondo operate nella redazione dello schema di regolamento ministeriale; sembra peraltro opportuno, per completezza e comodità di lettura, riprendere tutte le previsioni della Legge 247/2012 (art. 28, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 L.) che regolano specificatamente la materia elettorale: ciò eviterebbe il ricorso a richiami e conferirebbe autosufficienza ed organicità al regolamento elettorale.

OSSERVA ALTRESÌ IN RELAZIONE ALLE SINGOLE PREVISIONI

2. Con riferimento all'art 2, recante "Definizioni" si suggerisce di aggiungere la seguente:
per "operazioni elettorali" di cui all'art. 28, comma 2, penultimo periodo, della legge 247/2012 si intende tutto il procedimento -- che inizia con la delibera di indizione delle elezioni e termina con la proclamazione degli eletti -- del quale le operazioni di voto costituiscono una fase.
3. Con riferimento all'art. 3, recante disposizioni in materia di "Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi":
 - **parrebbe preferibile individuare la data per la convocazione delle elezioni tra il 15/11 ed il 30/11, e quindi in un arco di tempo ben preciso**, onde consentire l'organizzazione di candidature individuali e di lista con preavviso già determinato. Ciò favorisce la propaganda elettorale e consente un'informazione più ampia e completa in tutto il Foro, ma, soprattutto, consente di fissare una data per individuare il numero degli iscritti per la conseguente determinazione del numero di consiglieri da eleggere.
L'indicazione di un preciso periodo temporale tra l'indizione delle elezioni e l'inizio delle operazioni di voto consentirà uniformità di comportamento per tutti gli Ordini.
Per le stesse ragioni di chiarezza, pare opportuno aggiungere alla lett. a) del comma 1 le parole *"avuto riferimento al numero degli iscritti al giorno antecedente alla delibera di convocazione dell'assemblea"*.
Pare inoltre opportuno utilizzare alla lett. c) del comma 1 l'espressione "operazioni di voto" in luogo di "elezioni".
4. Con riferimento all'art. 4, recante disposizioni in materia di "Convocazione elettorale" si propone la modifica del primo comma come segue:
"Il Presidente, previa delibera del Consiglio, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto con almeno trenta giorni di anticipo sulle stesse".
Consequentemente, il secondo comma dovrebbe avere il seguente tenore:
"L'avviso di convocazione contiene l'invito a presentare, almeno dieci giorni prima della data fissata per le operazioni di voto, le candidature, anche in forma di lista secondo quanto previsto dal presente regolamento".
Al comma quarto dovrebbe essere chiarito che non è sufficiente esporre l'avviso di convocazione in un luogo accessibile al pubblico dovendo tale esposizione aver luogo negli spazi o nelle bacheche riservate al C.O.A.: ciò consente più ampia informazione laddove è più frequente l'accesso agli avvocati senza possibilità di confusione con altre comunicazioni anche non istituzionali.
5. Al fine di evitare dubbi circa la corretta individuazione dei titolari dei diritti di elettorato attivo e passivo, sarebbe opportuno aggiungere una nuova disposizione (art. 4bis) dal seguente tenore:
"Hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi, e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti il giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto. Hanno diritto di elettorato passivo tutti coloro che risultino iscritti negli albi, e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti il giorno antecedente al termine ultimo per la presentazione delle candidature, e presentino la propria candidatura ai sensi del successivo art. 6".
6. Con riferimento all'art. 7, recante disposizioni in materia di "Formazione delle liste":
 - Si propone la modifica del comma 2 come segue:
"Quando in una lista non vi è la rappresentanza di entrambi i generi, l'indicazione dei nominativi della lista non può superare i due terzi dei componenti complessivamente eleggibili. Quando in una lista vi è la rappresentanza di entrambi i generi, ed il numero dei componenti della lista è inferiore a quello degli eligendi, rimane comunque fermo nell'ambito del medesimo genere il limite massimo dei due terzi".

Ciò porta alla necessità di rettificare anche il comma 5 dell'art. 9 secondo quanto si osserverà di seguito.

7. Con riferimento all'art. 8, appare opportuno prevedere che il Presidente e il Segretario del C.O.A. possano delegare le loro funzioni di Presidente e segretario della Commissione elettorale.
8. Con riferimento all'art. 9 recante disposizioni in materia di "schede elettorali ed espressione del voto":
 - pare preferibile una formulazione che espliciti l'ammissibilità di espressioni di voto anche in numero inferiore ai due terzi ed in tale prospettiva sarebbe utile modificare l'art. 9 c. 5 come segue:
"Nella sola ipotesi di voto destinati ai due generi le preferenze possono essere espresse sino ad un numero pari a quello complessivo dei componenti da eleggere fermo restando il limite massimo dei due terzi per ciascun genere".
 - Con riferimento al comma 4, ed alla luce della disposizione dell'art. 28 secondo comma Legge 247/2012 che prevede che sia il regolamento a disciplinare la formazione delle liste, oltre al voto individuale, che è espresso con l'indicazione del nome e del cognome del singolo candidato, può essere ammessa la modalità di espressione di voto anche a favore di una lista. Dovrebbe quindi introdursi una disposizione del seguente letterale tenore:
"La scheda reca l'elenco in ordine alfabetico, o eventualmente secondo la lettera sorteggiata dalla Commissione Elettorale previa delibera del C.O.A. di tutti i candidati e quello delle liste secondo l'ordine di presentazione recanti a fianco ognuno una casella da contrassegnare per l'espressione di voto.
L'espressione di voto avviene barrando la casella posta a fianco del nominativo degli avvocati candidati o della lista; in tale ultima ipotesi il voto attribuito alla lista sarà computato, in sede di scrutinio, come espressione di voto a favore di ognuno dei componenti della lista.
Sono nulle le espressioni di voto rese in parte con indicazione della lista ed in parte con attribuzione di preferenza individuale nonché quelle recanti l'indicazione di più liste".
 - In ipotesi di inserimento del testo su esposto il secondo comma dell'art. 9 del regolamento ministeriale andrebbe quindi modificato in ragione della nuova previsione e delle possibili e diverse modalità di predisposizione delle schede elettorali.
9. Con riferimento all'art. 10, recante disposizioni in materia di "seggio elettorale":
 - pare preferibile utilizzare, anziché quella di Tribunale, l'espressione "Ufficio Giudiziario" presso il quale è costituito il C.O.A. posto che non in tutti i Fori la sede del C.O.A. è presso l'edificio che ospita il Tribunale.
10. Con riferimento all'art. 11, recante disposizioni in materia di "operazioni di voto":

La puntuale verbalizzazione di tutte le operazioni, e quindi anche delle modalità di conservazione delle schede, risponde ad esigenza di completezza di informazione e di trasparenza a tutela della regolarità delle votazioni e del diritto di ogni iscritto di avere piena cognizione di quanto accaduto. Ciò al fine di agevolare l'attività istruttoria in caso di contestazioni che, come insegna la giurisprudenza, possono venire tanto più facilmente risolte quanto più accurato è il resoconto delle operazioni elettorali. Si propone quindi di mantenere la verbalizzazione puntuale di tutte le operazioni di voto (dalla delibera di indizione delle elezioni sino alla scrutinio delle schede ecc...), con l'indicazione di tutti i votanti e che la stessa avvenga barrando i nominativi su di un elenco precompilato di tutti gli aventi diritto al voto da allegarsi al verbale.
11. Con riferimento all'art. 13, recante disposizioni in materia di "scrutinio delle schede":
 - Dovrebbe prevedersi non solo l'ipotesi di omonimia di candidati (cui l'elettore può supplire con l'indicazione della data di nascita) ma anche quella tra candidati e non candidati. Va poi anche previsto che il voto attribuito ad un "non candidato" non determina l'annullamento della scheda ma esclusivamente l'annullamento della singola

preferenza. In relazione al c. 2 lett. d dell'art. 13 pare necessario, per consentire un migliore orientamento dell'elettore in ordine al numero dei voti attribuibili, esplicitare nel regolamento che: *"in caso di espressione di voto in numero pari a quello complessivo dei Consiglieri da eleggere, il numero delle preferenze nell'ambito del genere meno rappresentato non possa essere inferiore al terzo del totale"*. Va poi chiarito, qualora un candidato sia indicato con cognome simile e nome esatto, o cognome esatto e nome simile o unicamente con cognome simile, quali siano i criteri da utilizzare (ovviamente nella sola ipotesi di omonimia con altri candidati). Si propone quindi di inserire le seguenti disposizioni:

"Qualora un candidato sia indicato con un cognome e/o nome simile, e non vi siano altri candidati di identico cognome, la preferenza sarà attribuita al candidato.

Qualora vi siano più candidati aventi identico cognome e nomi diversi la preferenza sarà attribuita:

- in caso di indicazione di cognome simile e di nome esatto, avuto riferimento al solo nome;

- in caso di indicazione sia di cognome che di nome simili sarà annullata la sola espressione di voto".

Le analitiche previsioni proposte forniscono criteri utili per dirimere ogni possibilità di contestazione introducendo indicazioni indispensabili per risolvere situazioni controverse assai ricorrenti alla luce dell'esperienza acquisita dagli Ordini e dal C.N.F. (in occasione, quest'ultimo, dell'attività giurisdizionale quale giudice speciale in materia elettorale).


12. Con riferimento alle stesse finalità di completezza e semplicità di lettura evidenziate al punto n. 1 del presente parere, si raccomanda vivamente l'inserimento della previsione di cui all'art. 28 c. 12 L. 247/2012, che indica il Consiglio nazionale forense quale giudice (speciale) per i reclami in materia elettorale.
13. E' infine necessario prevedere una disciplina transitoria dedicata alle prime elezioni del consiglio dell'ordine di Napoli nord, il cui albo è in corso di formazione, che preveda l'applicazione del regolamento per quanto compatibile.

Alla luce delle presenti osservazioni, il Consiglio nazionale forense

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione in via definitiva dello schema di decreto in oggetto, con le osservazioni che precedono.

Roma, 7 agosto 2014

Il Segretario
Avv. Andrea Mascherin


Il Presidente
Prof. Avv. Guido Alpa
